



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162 del 27/11/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 208 E 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 - ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **21:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Assente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 208 E 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 - ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO in via preliminare l'articolo 208 (*"Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"*) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*"Nuovo Codice della Strada"*), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, dal D.L. n. 77/2021 (Legge di conversione n. 108/2021) e dal D.L. n. 121/2021 (Legge di conversione n. 156/2021), che dispone le seguenti principali direttive in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni dei suoi precetti:

- al comma 1 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- -al comma 4 fissa che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti sia destinata contabilmente:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, vale a dire non inferiore al 12,50% del totale, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, nel senso di non inferiore al 12,50% del totale, a potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo n. 285/1992;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse *"al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica"*;
- al comma 5 sancisce la determinazione annuale con Delibera della Giunta delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, ferma restando la facoltà dell'Ente Locale di *"destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4"*;
- al comma 5 bis prescrive che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera 'c' del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) *"può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla"*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato”;

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 142 del menzionato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità sulle varie tipologie di strade e di veicoli e prevede la possibilità da parte degli organi di Polizia Stradale di accertare il mancato rispetto degli stessi con specifiche apparecchiature regolarmente omologate e le relative sanzioni;
- l'art. 25 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha introdotto al sopra citato articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992:
 - il comma 12 bis, che testualmente recita: “(...) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni -omissis- sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (...)”;
 - il comma 12 ter, che così stabilisce: “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale (...)”;
 - il comma 12 quater, che così dispone: “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di 4 propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. (...)”;
- l'articolo 25, comma 3 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede: “Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2”, subordinando l'esecutività dell'articolo 142, comma 12 bis all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'articolo 4 ter, comma 16 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che così recita “Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della Legge n. 120/2010 e recante “*Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità*”, volto a fornire i necessari chiarimenti all'applicazione dell'obbligo di relazione annuale relativa ai proventi di cui agli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis del menzionato Decreto Legislativo n. 285/1992;

RAMMENTATO che:

- il Comune di Rubiera fa parte dell'Unione di Comuni Tresinaro Secchia a far data dal 3 aprile 2008, con l'approvazione dello Statuto dell'Unione medesima da parte dei singoli Consigli dei Comuni componenti l'Unione medesima;
- l'Unione così formata, quale Ente locale dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, opera dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario in seguito all'approvazione delle Convenzioni con i Comuni componenti per il trasferimento di varie funzioni istituzionali, tra le quali quella di Polizia Municipale;
- l'esercizio unificato delle citate funzioni da parte del nuovo Ente, ha comportato l'assegnazione giuridica ed economica delle dotazioni organiche del personale comunale addetto, dei proventi e dei costi relativi ai servizi interessati alle funzioni trasferite in capo all'Unione Tresinaro Secchi

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 76 del 6 dicembre 2022 intitolata “*Accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia e l'Unione Tresinaro Secchia per l'incremento della sicurezza sulle strade e l'adozione dei corretti comportamenti di guida. Rinnovo periodo 2022-2027*”, tramite la quale sono state fissate le clausole inerenti gli obblighi (da parte dell'Unione) di riversamento dell'incasso dei proventi delle sanzioni accertate sulle strade di proprietà provinciale (al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi come quelle per la notifica degli atti, per il mantenimento della funzionalità ed efficienza delle apparecchiature), secondo le disposizioni del citato articolo 142 del Decreto Legislativo n. 285/1992;

DATO ATTO che si rende necessario determinare la ripartizione analitica della destinazione del 50% dei proventi di cui all'articolo 208, in applicazione delle norme dell'articolo medesimo, commi 4,5 e 5 bis del Codice della Strada, e la destinazione del 100% dei proventi di cui all'articolo 142, commi 12 bis, ter e quater del Codice della Strada nel rispetto delle finalità ivi previste;

RILEVATO che:

- le previsioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al “Nuovo Codice della Strada” di competenza territoriale del Comune di Rubiera sono comprese all'interno delle imputazioni del Bilancio di Previsione dell'Unione, a cui sono state trasferite le funzioni di Polizia Municipale come sopra citato;
- da ciò discende che le entrate delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni al “Nuovo Codice della Strada” incassate e non destinate dall'Unione, per la porzione di competenza del Comune, sono ordinate a finanziare interventi per migliorare la sicurezza e la mobilità stradale di proprietà oltre che dell'apparato di segnaletica ad esse correlato, le cui imputazioni di spesa e di corrispondente entrata (che l'Unione provvederà a girare alle casse comunali) occorre che siano previste nel contesto contabile del Bilancio di Previsione comunale;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 56 del 19 novembre 2025, legalmente esecutiva, titolata "*Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dal Codice della Strada alle finalità di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 – esercizio finanziario 2026*", ove sono stati fissati i termini numerici di devoluzione dei proventi delle sanzioni ex articoli 142 comma 12-ter e 208 comma 4 lettere a) e c) al "Nuovo Codice della Strada" non destinate direttamente dall'Unione, di competenza di ciascun Comune appartenente all'Unione stessa;

PRESO ATTO del Prospetto di ripartizione allegato alla citata Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 56/2025, che riporta le specifiche somme comunali da finalizzare alle attività previste ai suindicati articoli 142 (per la realizzazione di interventi manutentivi e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali) e 208 comma 4, ove in particolare si desume per il Comune di Rubiera l'importo totale di €. 102.706,46 dal quale si ottengono le somme di 25.676,62, di €. 25.676,62, e di €. 51.353,22 rispettivamente da dedicare alle azioni di cui all'articolo 208 lettera a), lettera c) del medesimo comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter;

RITENUTO necessario determinare per l'anno 2026, in applicazione alla normativa e alla correlata prassi, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al "Nuovo Codice della Strada", in rapporto alle quote indicate dalla citata Deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 56/2025, come si evince dal Quadro di sintesi allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato "Sub. A");

RICHIAMATI nel loro dettato normativo e di prassi:-

- il Titolo II (recante "Programmazione e Bilanci") del D.Lgs. T.U. del 18 agosto 2000, n. 267, "Ordinamento degli Enti Locali" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni; -il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il vigente Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1. DI determinare per l'anno 2026, in conformità ai dettati dell'articolo 142 comma 12-ter e dell'articolo 208 comma 4, lettere a) e c) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e sue successive modificazioni e integrazioni, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni della disciplina disposta dal medesimo Decreto Legislativo n. 285/1992, quantificati dall'Unione Tresinaro Secchia (per la parte di competenza del Comune di Rubiera), secondo le tipologie di finalità prescritte dalla normativa stessa, come illustrato nell'unito Prospetto di dettaglio denominato "Allegato Sub A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI disporre che il riparto di cui alla presente Deliberazione trovi puntuale adempimento in sede di Bilancio di Previsione (2026-2028) per l'esercizio finanziario 2026;
3. DI dare atto che la presente Deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva di definizione a consuntivo degli impieghi effettivamente realizzati;
4. DI trasmettere il presente atto al Responsabile del 2° Settore per l'espletamento delle procedure gestionali di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 2° Settore dott.ssa Chiara Siligardi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA